

**Regolamento operativo professionale
di APC**

AIAS Professional COMMUNITY OdV231

Rev. 01

Indice

Art	Descrizione	Pag.
.	Premessa	2
1	Scopo e campo di applicazione	2
2	Struttura organizzativa	2
3	Definizioni	2
4	Condizioni generali	3
5	Processo di qualificazione	3
6	Mantenimento, sospensione/annullamento e rinnovo della qualifica	4
7	Quote per il rinnovo della qualificazione	5
8	Ricorsi	5
9	Logo e Marchio	5
10	Uso del logo	6
11	Accesso alla professione	6
12	Mantenimento della formazione	6
13	Valutazione del livello professionale	6
14	Esperienza oggettiva nel settore	7
15	Rilevanza della prestazione professionale	8
16	Organismo che effettua la valutazione e la validazione	8
17	Comportamenti personali attesi	8
18	Ambito della formazione continua	8
19	Crediti Formativi Professionali	9
20	Attività formativa	9
21	Riconoscimento crediti formativi professionali	9
22	Applicazione e Periodo formativo di riferimento	9
23	Disposizioni finali	10

Premessa

Aias (Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza), si configura quale "Ente esponenziale" anche ai fini della rappresentanza e tutela sindacale della categoria professionale degli operatori dei **settori della sicurezza, della salute e dell'ambiente nei luoghi di lavoro e di vita, (settori della prevenzione)** ed è presente ed opera sull'intero territorio nazionale.

Aias attraverso la AIAS Professional Community – APC ODV 231 stessa e le altre Aias Professional Communities ad essa aggregate (nel seguito Community) si propone di valorizzare l'esperienza dei propri iscritti, convalidandone la competenza acquisita attraverso l'attività professionale esercitata in forma autonoma o subordinata. In virtù di questo indirizzo strategico AIAS si pone l'obiettivo di diventare un costante e qualificato punto di incontro fra la domanda e l'offerta di prestazioni specialistiche nell'ambito del lavoro intellettuale (prestazioni professionali nei campi o nelle **aree specialistiche della prevenzione**).

L'ingresso dei Soci persone fisiche nell'AIAS professional Community è subordinato:

- alla iscrizione ad AIAS
- alla richiesta di Qualificazione delle competenze professionali da parte del Socio e
- alla verifica della sussistenza dei requisiti di competenza, eseguita da parte di un Gruppo di Valutatori delle Competenze e dei Requisiti, detto GVCRR nel seguito.

L'ingresso degli Enti persone giuridiche nella Community è subordinato:

- alla iscrizione ad AIAS
- alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto eseguita da parte di un Gruppo di Valutatori delle Competenze e dei Requisiti, detto GVCRR nel seguito.

La richiesta di iscrizione alla APC è volontaria e gratuita, e come la richiesta di Qualificazione delle competenze professionali, è aperta a tutti i Soci in regola col pagamento della quota di iscrizione annua all'Associazione.

2.1 Articolo 1. Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento ha lo scopo di regolare i rapporti tra l'APC ODV 231 e i Soci che richiedono di esserne parte, ferma restando la possibilità di ottenere un attestato di Qualificazione professionale essendo in possesso dei Requisiti Statutari.

Possono essere Soci:

MEMBRI DI ORGANISMI DI VIGILANZA -. Senior: professionisti che possano dimostrare una esperienza almeno biennale quali membri di OdV;

ORGANIZZAZIONI/ENTI: Persone giuridiche che abbiano adottato o abbiano in corso di adozione un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Dlgs 231/01; Enti, società, scuole od organizzazioni di consulenza e formazione in genere, che abbiano nel proprio organigramma uno o più professionisti certificati quali docenti per le materie inerenti il settore 231 o Risk Management.

ESPERTI IN CONSULENZA/FORMAZIONE: professionisti o consulenti che possano dimostrare una esperienza almeno biennale o una certificazione delle proprie competenze applicabili alla 231 in materia di AUDIT dei Sistemi di Gestione o Risk Management.

Possono essere candidati Soci:

CANDIDATI – junior: professionisti membri di organismi di vigilanza che posseggano una esperienza inferiore ai due anni quali membri di OdV; professionisti o consulenti esperti in consulenza/formazione che non possiedono una esperienza almeno biennale o una certificazione delle proprie competenze applicabili alla 231 in materia di AUDIT dei Sistemi di Gestione o Risk Management.

I profili professionali dettagliati dei Soci e relative qualifiche EQF sono descritti all'art. 13, "Valutazione del livello professionale".

Il presente Regolamento è stato approvato e fatto proprio dalla APC ODV 231, con delibera del 10 Ottobre 2013. Il Regolamento è gestito, come tutti i documenti della Comunità, in regime di Qualità, secondo apposita procedura formale; ogni sua modifica è proposta dal GVCRR ed approvata dall'Esecutivo della APC.

2.2 Articolo 2. Struttura organizzativa

AIAS è garante della corretta attuazione della Qualificazione professionale dei propri Soci organizzando le risorse, gli strumenti ed i mezzi necessari. A tale scopo vigila sul suo funzionamento attraverso l'OdV.

2.3 *Articolo 3. Definizioni*

Verifica - E' il processo di accertamento e riconoscimento del possesso, da parte del Socio richiedente, della competenza professionale acquisita in un determinato ambito.

Ambito di competenza – L'ambito si riferisce ad uno dei **settori** di attività individuati, e/o ad una **area specialistica (campo di attività specialistica)**.

Competenza - E' la capacità di assunzione personale di responsabilità in un **settore** e/o in un' **area specialistica**, grazie alle conoscenze disciplinari unite all'esperienza acquisita sul campo nello svolgimento della professione.

Qualificazione - Dichiarazione rilasciata dall' Associazione del Socio richiedente, ai sensi della L. 4/2013, che attesta il riconoscimento, sotto la responsabilità dell' Associazione stessa, del possesso della competenza acquisita in un determinato ambito.

Elenchi – Sono le liste specifiche dei Professionisti Qualificati che compongono nel suo complesso il Registro dell'Associazione professionale.

2.4 *Articolo 4. Condizioni generali*

art.4.1 - Richiesta di qualificazione

La richiesta di Qualificazione è volontaria. Presentando la richiesta il Socio accetta, contestualmente, criteri, prescrizioni, metodi e procedure indicati nel presente Regolamento.

Tutti gli atti relativi alla procedura di Qualificazione sono svolti a cura dell'Associazione, con garanzia di riservatezza verso terzi e nel rispetto delle norme di legge vigenti sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

art.4.2 - Ottenimento della qualificazione

L'ottenimento della Qualificazione è subordinato a:

- possesso dei requisiti prescritti,
- invio della richiesta secondo le modalità previste,
- colloquio-intervista di approfondimento (colloquio con colleghi esperti del GVCR, applicando la logica della valutazione tra pari, meglio nota con il termine inglese di "peer review" o "peer-to-peer review", eseguibile anche via collegamento Skype che consente anche l'accertamento dell'identità del Socio richiedente la qualificazione, in fase di colloquio),
- pagamento delle eventuali quote previste,
- firma per accettazione delle prescrizioni per l'uso del Logo dell'Associazione,
- delibera, a cura dell'APC, con il parere favorevole di attribuzione della Qualificazione,
- sottoscrizione del modulo AIAS di autorizzazione al trattamento riservato dei dati personali.

art.4.3 - Richieste di Qualificazione

Ogni richiesta di Qualificazione dev'essere riferita ad un solo **settore** se la richiesta è per i Livello EQF5 o inferiore, oppure ad una sola **area specialistica** se la richiesta è per il Livello EQF6 o superiore.

art.4.4 - Requisiti per l'ammissione alla Qualificazione di Livello EQF5 o inferiore

La Qualificazione di Livello EQF5 o inferiore comprova l'esperienza acquisita in un **settore** e l'aver svolto attività professionali che hanno comportato l'assunzione di responsabilità personali, sia pure nell'eventualità di una collaborazione con altri professionisti.

Per poter presentare la richiesta di Qualificazione di Livelli EQF5 o inferiori è necessario:

- essere Socio Aias;
- aver maturato una esperienza di lavoro nel **settore** per il quale è stata richiesta la Qualificazione.

art.4.5 - Requisiti per l'ammissione alla Qualificazione di Livello EQF6 o superiore

La Qualificazione di Livello EQF6 o superiore comprova esperienze professionali maturate e sviluppate in un'**area specialistica**, con l'espletamento autonomo di funzioni **specialistiche**, o nell'esercizio di mansioni direttive sempre in **area specialistica**, svolgendo prestazioni che hanno comportato l'assunzione di responsabilità personali.

Per poter presentare la richiesta di Qualificazione è necessario:

- essere Socio Aias;
- aver maturato una esperienza di lavoro nell' **area specialistica** per la quale è stata richiesta la

Qualificazione.

I professionisti Certificati in forza del “*Bando Membro dell’ODV*” di AIAS Cert sono qualificati d’ufficio da APC ODV ai sensi della L. 4/2013.

2.5 *Articolo 5. Processo di qualificazione*

art.5.1 - Documentazione ed informazioni

Il professionista che intende presentare richiesta di Qualificazione, può ottenere le informazioni e la documentazione sulle modalità di presentazione della richiesta stessa accedendo al sito web Aias.

art.5.2 - Richiesta

L’invio della richiesta può essere fatto esclusivamente per via informatica e comporterà che l’Associazione potrà chiedere di ricevere, sempre per via informatica, la documentazione che riterrà utile per la valutazione della competenza acquisita dal Socio richiedente.

Il professionista che presenta la richiesta di Qualificazione si assume la totale responsabilità del contenuto dei dati e della documentazione forniti. E’ facoltà degli organismi preposti dall’ Associazione a procedere ad una verifica incrociata dei dati stessi nel rispetto delle norme sulla riservatezza.

art.5.3 – Qualificazione

- La richiesta di Qualificazione viene sottoposta ad una istruttoria, a cura del GVCR, per la verifica della completezza dei dati e della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
- Successivamente la richiesta di Qualificazione è esaminata, verificata e validata dal GVCR che, attraverso le informazioni fornite, valuta l’effettiva consistenza e ampiezza della competenza dichiarata.
- Nel caso in cui il GVCR ritenga carente la documentazione presentata con la richiesta, potrà sospendere l’esame e chiedere documentazione integrativa al Socio richiedente, che dovrà fornirla entro il termine stabilito dallo stesso GVCR. Ottenuta l’integrazione nei tempi concessi, il GVCR esprimerà il proprio parere definitivo.
- Se la documentazione integrativa riguarda una qualificazione di Livello EQF4, il GVCR può optare per l’alternativa del colloquio-intervista con il Socio richiedente, senza altra documentazione supplementare.
- Viceversa nella qualificazione di Livello EQF5 o superiori il colloquio-intervista è parte essenziale, e non opzionale, della procedura. Sarà il GVCR a decidere l’inderogabilità o meno dell’integrazione della documentazione.
- Il parere del GVCR viene espresso a maggioranza e potrà assumere le seguenti forme:
 - a) parere favorevole;
 - b) parere favorevole, ma con indicazione di un **settore** o di un’ **area specialistica** diversi da quanto richiesto;
 - c) parere sfavorevole.
- Il pronunciamento del parere da parte del GVCR dovrà avvenire entro i 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
- Quando il Socio richiedente è valutato non in possesso di tutti i requisiti per la qualificazione da lui richiesta, potrà presentare una nuova richiesta di Qualificazione trascorso un anno dal pronunciamento negativo del GVCR sulla prima richiesta non accolta.

art.5.4 - Delibera del Consiglio Direttivo

Sulla base del parere espresso dal GVCR, il CD delibera in merito al rilascio della Qualificazione al Socio richiedente e ne invia comunicazione al GVCR.

art.5.5 – Notifica di attribuzione della Qualificazione e adempimenti conseguenti

La delibera di rilascio della Qualificazione viene notificata al Socio richiedente il quale, ricevuta la comunicazione, è tenuto a:

- verificare l’esattezza degli elementi identificativi inerenti la Qualificazione acquisita,
- firmare per accettazione il testo delle Prescrizioni per l’uso del Logo,
- firmare il modulo per l’autorizzazione alla conservazione e gestione dei dati relativi alla sua Qualificazione,
- firmare il modulo per l’autorizzazione all’inserimento del proprio nominativo in uno degli Elenchi dei Professionisti Qualificati che compongono nel suo complesso il Registro dell’ Associazione professionale,
- sottoscrivere l’impegno ad utilizzare il Logo nei termini stabiliti dal presente Regolamento,

L’ inadempienza anche parziale a quanto sopra richiesto, comporterà la sospensione, per un termine massimo di tre mesi, dell’iscrizione nell’apposito Elenco dei professionisti qualificati. L’iscrizione

provvisoria nell' Elenco (come professionista provisional) può essere proposta dal GVCR anche in altri casi ed è al massimo annuale non rinnovabile, con possibilità di emissione di attestato con dizione corrispondente. Trascorso inutilmente il termine di sospensione o di iscrizione provisional senza che siano stati completati tutti gli adempimenti, la Qualificazione decade. Il professionista cui venga sospesa e/o annullata la qualificazione non potrà far uso dell'attestato scaduto o annullato e del Logo; il professionista con qualificazione provisional potrà far uso del relativo attestato e del Logo.

2.6 Articolo 6. Mantenimento, sospensione/annullamento e rinnovo della qualifica

Durante il periodo di validità della Qualificazione, il suo mantenimento annuale è da ritenersi automaticamente confermato a seguito di:

1. assenza di provvedimenti dell'APC nei confronti dell'interessato;
2. pagamento dell'importo annuale della quota di iscrizione all' Associazione.

In merito al primo punto, l'APC effettua la sorveglianza sui professionisti qualificati richiedendo di produrre una dichiarazione annuale online di "assenza reclami", sotto la loro responsabilità. La dichiarazione, è preliminare all'emissione dell'attestato annuale, con data di scadenza aggiornata. In tale dichiarazione il professionista dichiara inoltre di essere a conoscenza che la mancata comunicazione di rinuncia alla qualificazione nel termine di almeno 3 mesi prima della data di scadenza annuale, non assolve dal versamento della quota di iscrizione per l'annualità successiva, entro il dicembre dell'anno in corso.

In merito al secondo punto si precisa che il pagamento deve avvenire entro dicembre e che la qualificazione si intende sospesa per un mese (il mese di gennaio dell'anno successivo) e poi annullata con provvedimento automatico via email di notifica al professionista. La riqualificazione, nel caso di annullamento, si potrà ottenere ripercorrendo l'intero processo, previo giudizio favorevole dell'APC. La riqualificazione non potrà avvenire prima di 3 mesi dalla notifica del provvedimento di annullamento e comunque non prima del periodo eventualmente stabilito dal GVCR.

La sospensione e/o l'annullamento della qualificazione sono previsti a seguito di provvedimenti presi dall' Associazione al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- non osservanza delle prescrizioni previste nel Codice etico e di comportamento e nelle Prescrizioni per l'uso del Logo
- reclamo scritto su inadempienze verso terzi;
- non conformità rilevabili dal registro dei reclami tenuto dal professionista;
- mancato rispetto dei requisiti previsti per il mantenimento;
- mancato soddisfacimento di tutti i requisiti della procedura di rinnovo;
- mancato pagamento delle quote di iscrizione/mantenimento;
- ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal professionista all'atto della qualificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine dell' Associazione;
- formale rinuncia da parte della persona certificata, effettuata almeno 3 mesi prima della scadenza

Per il Rinnovo della Qualificazione acquisita, Il professionista qualificato dovrà fornire evidenza del mantenimento dei requisiti che hanno consentito il rilascio della Qualificazione ossia del permanere di condizioni professionali atte a garantire la rispondenza al profilo professionale, attraverso un aggiornamento continuo e sistematico sul processo di qualificazione professionale, sulle materie oggetto di prestazione professionale nel **settore** e nell' **area specialistica** e sulle tecniche manageriali relative al livello EQF di competenza.

In particolare il professionista già qualificato che vorrà mantenere la Qualificazione acquisita dovrà produrre, ogni tre anni, la documentazione attestante la sua permanenza nell'ambito di competenza (**settore** per i livelli EQFd 3 a 5, **area specialistica** per i livelli EQF6 e superiori) per il quale aveva ottenuto la Qualificazione. Presenterà perciò idonea documentazione nella stessa forma di quella presentata per la prima Qualificazione. La mancata presentazione della richiesta di conferma della Qualificazione alla scadenza triennale, comporterà la decadenza automatica della stessa.

Il professionista qualificato può presentare richiesta di Qualificazione per qualsiasi **settore o area specialistica** per la quale non sia già qualificato, seguendo la stessa procedura stabilita dal presente Regolamento. Il GVCR potrà anche richiedere annualmente un'integrazione alle informazioni ricevute in fase di Qualificazione, attraverso l'elenco dell'attività seguita per il proprio aggiornamento (corsi, seminari, convegni, letture, attività associative e pubblicazione di articoli sulle riviste **specialistiche**) o attraverso le attestazioni dei committenti.

2.7 Articolo 7. Quote per il rinnovo della qualificazione

L'Esecutivo di APC determina l'importo dell'eventuale quota da versare per la conferma triennale (importo che potrebbe essere differenziato per ogni Livello di Qualificazione, se fosse deliberato dal CD in futuro).

2.8 Articolo 8. Ricorsi

Ogni ricorso contro decisioni avverse deve essere presentato all'APC, esclusivamente in forma elettronica, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione e dovrà contenere informazioni relativamente a:

- generalità dell'iscritto ricorrente,
- estremi della richiesta di Qualificazione,
- motivazioni del ricorso.

Il ricorso viene esaminato dal GVCR entro tre mesi dalla data di ricevimento. A conclusione dell'esame del ricorso l'Esecutivo, sentito il GVCR, deciderà in merito e comunicherà la decisione al GVCR ed al ricorrente. La decisione dell'Esecutivo è inappellabile.

2.9 Articolo 9. Logo e Marchio

Il **Logo** è composto da:

- una scritta, che rappresenta l'Associazione e/o la sua organizzazione, i prodotti e servizi consigliati. E' costituito dalla rappresentazione grafica del nome abbinata o meno ad un acronimo che include anche la denominazione, per esteso, dell'Associazione;

Per i soggetti qualificati da APC ODV 231 il Logo suggerito per i membri qualificati è "**Membro Qualificato ex L. 4/13 da AIAS APC ODV 231**": nel Logo dev'essere indicato il livello di Qualificazione e il **settore** o l'**area specialistica** oggetto della Qualificazione concessa.

- il **Marchio** indica il disegno suscettibile di essere rappresentato graficamente, comprendente parole, disegni, lettere, cifre, forma, combinazioni e tonalità cromatiche, idoneo a distinguere l'Associazione stessa e deve essere riprodotto rispettando formato, proporzioni e colori secondo le caratteristiche ufficiali; per il Marchio AIAS è ammessa la rappresentazione in bianco e nero;

• L'uso del Marchio AIAS è prerogativa esclusiva dell'Esecutivo dell'Associazione, quella delle sue versioni collettive per le specifiche attività professionali individuate e riconosciute ai sensi della L. 4/13 è riservata alle APC – Comunità Professionali AIAS – o ai certificati da AIAS CERT ed è strettamente subordinata da parte di ciascun utilizzatore al possesso della Qualificazione AIAS o Autorizzazione di AIAS ACADEMY o Certificazione di AIAS CERT valida ed in vigore, nonché al rigoroso rispetto del Regolamento associativo.

2.10 Articolo 10. Uso del logo

L'uso del Logo è individuale e riservato esclusivamente a quei professionisti, nominativamente definiti, inseriti negli Elenchi dei Professionisti Qualificati che compongono nel suo complesso il Registro dell'APC professionale. Non è consentito l'uso collettivo, ossia esteso a più persone, del Logo.

Il Logo servirà per contrassegnare sia la documentazione professionale, sia la documentazione informativa, compresi carta intestata, biglietti da visita, stampe promozionali, ecc. utilizzati dal professionista. Ogni altro uso del Logo è vietato.

L'Associazione si riserva la revoca del diritto all'uso del Logo qualora venisse accertato un uso difforme da quanto stabilito dal presente regolamento da parte del professionista qualificato.

2.11 Articolo 11. Accesso alla professione

Ai fini del presente Regolamento si ipotizzano i seguenti percorsi di accesso (caratteristiche minime per il raggiungimento della qualifica), fra loro alternativi:

a) Mediante apprendimento formale

Frequenza, con successo, a corso specifico presso Istituto di formazione professionale pubblico statale o regionale, con rilascio di attestato di qualificazione.

b) Mediante apprendimento non-formale

Frequenza, con successo, a corso presso Istituto di formazione professionale privato, il cui percorso formativo e relativo attestato finale di qualificazione sia riconosciuto da Stato o Regione.

c) Mediante interazione di apprendimento non-formale e informale

Frequenza, con successo, di corso di formazione professionale specifico, presso Istituto di formazione professionale privato, il cui diploma non abbia riconoscimento ufficiale, purché seguito da periodo di praticantato o assistentato di almeno un anno presso un professionista qualificato da una Associazione professionale.

d) Mediante apprendimento informale e assistentato

Documentabile periodo di assistentato o praticantato presso professionista qualificato da una Associazione professionale, per un periodo di tempo di durata pari o superiore a quello proprio dell'iter di formazione professionale previsto dal punto a).

e) Mediante apprendimento informale autonomo

Si considera infine equivalente a un percorso formativo valido anche l'esercizio autonomo continuativo e attivo dell'attività professionale, per un periodo di tempo - a far data dall'apertura di corretta configurazione fiscale - di durata pari o superiore a quello proprio dell'iter di formazione professionale previsto dal punto a).

2.12 Articolo 12. Mantenimento della formazione

Il mantenimento, l'aggiornamento e l'evoluzione delle competenze necessarie alla professione sono subordinati a uno specifico percorso formativo o manutentivo. Il professionista deve dunque seguire percorsi autonomi o guidati di aggiornamento professionale, seguendo percorsi formativi preposti a tal fine dalle associazioni professionali di categoria.

2.13 Articolo 13. Valutazione del livello professionale

Per orientare la clientela nell'approccio alla fruizione dei servizi professionali, si individuano differenti livelli professionali, connessi al verificarsi di concomitanti condizioni oggettive e soggettive. Il professionista può spontaneamente ipotizzare (auto-valutazione) la sua appartenenza ai diversi livelli professionali, così come volontariamente richiedere di sottoporsi a valutazione di terze parti.

E' importante rilevare che, nel caso specifico di professioni caratterizzate dall'importanza degli apporti comunicativi ed espressivi come è la formazione o il ruolo di membro dell'OdV, la valutazione del livello professionale raggiunto non può concentrarsi sull'enumerazione o valutazione delle conoscenze acquisite, ma deve considerare come massimamente indicativi i risultati in termini di competenze finali, intese come risultanza dell'efficace traduzione in risultati apprezzabili di conoscenze (eventualmente anche minime, purché sufficienti) rese oggettivamente efficaci dalla presenza di significative abilità. La qualificazione dell'effettivo livello professionale raggiunto deve essere particolarmente ponderata sull'efficacia delle competenze espresse dal singolo professionista, intese come prodotto degli "strumenti di conoscenze" moltiplicato per il "fattore abilità".

L' identificazione a priori dei livelli di conoscenza, abilità e competenza (di cui all'Allegato II della Raccomandazione 2008/C111/01 - EQF) associabili a ogni livello professionale non può prescindere dal profilo specifico del singolo professionista e quindi dalle scelte effettuate dal medesimo circa i compiti espletabili e le conseguenti conoscenze, abilità e competenze, così come dall'effettivo processo di valutazione (indipendentemente dalla sua natura di prima, seconda o terza parte).

Qui di seguito si presenta la denominazione delle figure professionali delle attività che sono attualmente previste all'interno di APC ODV231, con l'indicazione del livello EQF stimato:

Presidente OdV 231 -

EQF7

è la figura in possesso delle conoscenze, dell'esperienza e delle caratteristiche personali che ne fanno un professionista nel ruolo di *team leader* di Organismi di Vigilanza con la capacità di assumersi le relative responsabilità nella gestione dell'organismo stesso.

AUDITOR qualificato SG –

EQF5

L'AUDITOR, è in possesso delle conoscenze, dell'esperienza e delle caratteristiche personali che ne fanno un professionista nella verifica dei sistemi di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e o nella verifica dei modelli gestionali di contrasto agli specifici reati considerati.

Componente OdV 231 –

EQF4

È la figura in possesso delle conoscenze, dell'esperienza e delle caratteristiche personali che ne fanno un professionista dell'Organismo di Vigilanza della normativa 231.

2.14 Articolo 14. Esperienza oggettiva nel settore

A garanzia di sufficiente affidabilità nella gestione dell'attività, ed a testimonianza di una pregressa esperienza minima sul campo, viene considerato requisito necessario l'aver esercitato professionalmente l'attività in oggetto da almeno 24 mesi continuativi, intesi come 730 giorni dall'avvenuto corretto inquadramento fiscale dell'attività. Ai fini della valutazione di sufficiente anzianità professionale sono ritenuti validi e fra loro cumulabili anche periodi di esercizio professionale in forma fiscale differente, purché fra loro non separati (interrotti) da intercorrenti periodi di durata superiore ad un anno (365 giorni).

2.15 Articolo 15. Rilevanza della prestazione professionale

A garanzia di maggior affidabilità nella gestione dell'attività, e a testimonianza di una significativa dedizione alla professione oggetto della presente norma, è considerato requisito necessario l'esercizio sistematico (ancorché non esclusivo) della professione in oggetto.

2.16 Articolo 16. Organismo che effettua la valutazione e la validazione

L'Organismo GVCR che effettua la valutazione e la validazione dei risultati dell'apprendimento assicura:

- requisiti di indipendenza, imparzialità, trasparenza, competenza e assenza di conflitti di interesse;
- l'omogeneità delle valutazioni;
- di aver definito ed adottato e di impegnarsi a rispettare il proprio sistema qualità documentato e il codice etico e di comportamento dell'Associazione.

2.17 Articolo 17. Comportamenti personali attesi

APC ODV231 si attende che i comportamenti personali del professionista siano rispondenti alle seguenti indicazioni:

Attenzione alle necessità dell'utenza

Il professionista deve garantire – oltre all'ovvia puntuale applicazione delle norme dirette e conseguenti previste dal Codice Civile in materia di prestazioni d'opera e, quando del caso, di prestazione d'opera intellettuale – anche una fattiva e continuativa attenzione alle necessità professionali della committenza.

Correttezza e trasparenza nelle politiche tariffarie.

Ogni singolo professionista è libero di valutare le proprie dinamiche tariffarie, e di applicarle a sua discrezione. In rispetto al codice etico e di comportamento dell'APC il professionista si impegna tuttavia a rendere sempre edotto con trasparenza e tempestività il cliente delle sue richieste tariffarie, e a non innescare operazioni promozionali in grado di generare turbative di mercato.

Attenzione ai diritti di terzi

Il professionista si impegna a svolgere le proprie prestazioni senza ledere di diritti di terzi (copyright di terze parti, diritto di immagine, ecc.). Se il professionista fosse a conoscenza di restrizioni anche solo potenziali all'impiego di marchi o immagini altrui, s'impegna a informarne il cliente o utilizzatore, prima o contemporaneamente all'erogazione della sua prestazione professionale.

Competenze/Aree specialistiche individuali

I professionisti qualificati da APC ODV231 sono consapevoli che le proprie competenze individuali non possono coprire TUTTE le aree specialistiche corrispondenti ai diversi reati a catalogo 231, e per questa ragione si impegnano ad assumere gli incarichi riferiti solo alle aree di propria competenza, coinvolgendo in via prioritaria i colleghi associati ad APC ODV231 sui rischi riferiti alle aree scoperte nel MOG 231 aziendale. .

Rapporti di colleganza

Il rapporto con colleghi, assistenti, operatori e collaboratori in genere deve essere improntato al più completo rispetto umano e professionale. Le operazioni autopromozionali del professionista devono essere corrette, in rispetto della verità e del lavoro dei colleghi.

Rispetto delle vigenti norme fiscali

Si evidenzia qui che l'esercizio continuativo e con requisiti di professionalità, per sua stessa natura richiede necessariamente l'inquadramento della stessa secondo la vigente normativa fiscale, a cui il professionista si attiene compiutamente.

2.18 Articolo 18. Ambito della formazione continua

1. La formazione continua riguarda tutti i **settori produttivi** e le **aree professionali (campi di attività specialistica)**.

-
2. Gli eventi formativi devono comprendere le discipline tecnico-scientifiche inerenti all'attività professionale ed alle aree di competenza nonché il Codice etico e di comportamento e le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della professione quali, a titolo esemplificativo, le lingue, le applicazioni informatiche, l'organizzazione dello lavoro, le norme legali e amministrative.
 3. La formazione continua deve accompagnare l'associato lungo tutto il periodo dell'attività professionale con termini e modalità modulate nel rispetto delle norme e dei criteri di seguito enunciati

2.19 Articolo 19. Crediti Formativi Professionali

1. Il sistema di crediti formativi professionali adottato da Aias (CFP) è l'unità di misura della quantità, del livello, del profilo e della valenza dei percorsi formativi del professionista.
2. Il sistema suddetto favorisce la razionalizzazione dell'apprendimento e dell'aggiornamento attraverso un più alto grado di coordinamento fra le discipline e il rinnovamento delle metodologie professionali;
3. Il sistema suddetto è in linea di principio riferito sia al tempo impiegato (ora=credito) sia ai contenuti scientifici e innovativi dell'evento formativo ed è caratterizzato dal dare valore a un'elevata coerenza fra le conoscenze scientifiche, culturali, conoscitive e l'orientamento formativo professionale.
4. Bisogna inoltre tener presente che ogni richiesta di Qualificazione e di attestazione da parte APC è riferita a un solo **settore** se la richiesta è per i Livelli da EQF3 a EQF5, oppure a una sola **area specialistica** se la richiesta è per i Livelli EQF superiori.
Si assume inoltre che, nei criteri di accesso alla qualificazione, si tiene conto, per quanto indicato dalla legislazione, sia dei requisiti di esperienza, sia di quelli che tengono conto della scolarità del Socio richiedente, ossia dei crediti CFU o CFA posseduti.
5. I crediti richiesti per il mantenimento nel relativo livello professionale non si accumulano, ma hanno validità biennale, con obbligo di aggiornamento annuale da documentare (non è possibile cioè saltare un credito annuale e concentrarlo nell'anno successivo, se non per esplicita richiesta motivata: infortunio, lunga malattia, maternità, impedimenti derivante da causa di forza maggiore che può sospendere il rispetto dei crediti minimi biennali per un determinato periodo, soggetto ad approvazione dell'Esecutivo

NB

I professionisti inseriti nel registro livelli EQF6 e 7 si considera che svolgano la propria attività lavorativa – sia come liberi professionisti sia con rapporto di dipendenza – nei diversi ambiti di intervento professionale esercitando *funzioni di elevata responsabilità* in attività di ricerca, di didattica, di intervento, di consulenza, *effettuando il coordinamento e la supervisione* delle figure professionali inserite nel registro livelli EQF3-4-5.

I professionisti inseriti nel registro livelli EQF3-4-5 si considera che svolgano la propria attività lavorativa – sia come liberi professionisti sia con rapporto di dipendenza – nei diversi ambiti di intervento professionale esercitando *funzioni operative* in attività di ricerca, di didattica, di intervento, di consulenza, *operando sotto il coordinamento e la supervisione* delle figure professionali inserite nel registro livelli EQF6 e 7.

2.20 Articolo 20. Attività formativa

1. GVCR valuta i contenuti degli eventi formativi organizzati da strutture riconosciute da AIAS (come le PAA) e altre organizzazioni formative pubbliche e private applicando gli stessi criteri, e cioè in base all'attestazione che è rilasciata al partecipante all'evento, a cura dell'ente organizzatore.
2. Costituiscono, inoltre, CFP, le seguenti attività:
 - a) relazioni in convegni, seminari ecc.
 - b) pubblicazioni
 - c) lezioni in corsi, master ecc;
 - d) attività formativa presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati;
3. La ripetizione del medesimo «evento formativo» di cui alle lettere a), b), c) e d) non produrrà alcun riconoscimento del CFP
5. Su richiesta del Socio corredata d'idonea documentazione, il CD rilascia la Qualificazione, specificando il relativo livello EQF.

2.21 Articolo 21. Riconoscimento crediti formativi professionali

1. All'«evento formativo» sono attribuiti i crediti formativi professionali minimi come sotto evidenziato:

A) Partecipazione a corsi di formazione riconducibili agli standard qualitativi EQF della durata di almeno 4 h. d'aula: svolgimento di corsi in modalità e-learning valutata sulla base delle ore di aula equivalenti.

B) Relatore in convegni, in seminari di studio e workshop, anche monotematici riconducibili agli standard qualitativi EQF, della durata di almeno 4 h.

C) Progettazione e/o erogazione dell'evento formativo.

D) Attività di tutor nei tirocini e nelle supervisioni anche in e-learning

E) Redazione di pubblicazioni, articoli attinenti agli standard qualitativi ovvero dispense finalizzate ai corsi

2. Anche la partecipazione agli eventi formativi organizzati al di fuori del territorio italiano, su istanza del Socio richiedente, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei crediti professionali secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

2.22 Articolo 22. Applicazione e Periodo formativo di riferimento

1. Ogni Socio qualificato sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali, le attività da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della formazione.

2. Ogni Socio richiedente dovrà documentare ad APC ODV231 l'attività di formazione continua effettivamente svolta in un periodo non superiore ai tre anni.

3. L'attività di formazione continua svolta dal Socio richiedente potrà essere oggetto di divulgazione a terzi (curriculum) poiché trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse del pubblico

4. La formazione continua deve essere perseguita a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione al Registro professionale.

2.23 Articolo 23. Disposizioni finali

Il presente Regolamento è stato originariamente adottato il 10 Ottobre 2013 dall'Esecutivo di APC ODV231.

l'Esecutivo:

- determina le modalità di accesso, consultazione e diffusione degli Elenchi dei Professionisti Qualificati che compongono nel suo complesso il Registro dell'Associazione professionale.
- cura la promozione e diffusione delle iniziative relative alla Qualificazione professionale degli Associati.